D.M.n.488/1833 del 28/02/2001
CODICE MECCANOGRAFICO
SV1A02500D

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA
Scuola dell'Infanzia "Francesco Faà di Bruno"

Tra l'Ente Istituto Suore Minime di N.S. del Suffragio con sede in Torino, Via San Donato 31, in persona del legale rappresentante Baccega Mirella Anna e

i Sigg.ri _____, genitori dell'alunno/a _____,

nat__ a _____, prov. _____, il _____/_____/_____,

residente in _____, prov. _____, C.A.P. _____

Via _____,

PREMESSO

- che l'Ente Istituto Suore Minime gestisce una istituzione scolastica non statale paritaria, denominata Scuola dell'Infanzia "Francesco Faà di Bruno", con sede in Albenga, Viale Liguria 11, come previsto nei propri: atto costitutivo, regolamento dell'attività scolastica, Piano dell'Offerta Formativa (PTOF);
- che i Sigg.ri _____ hanno presentato domanda di iscrizione per il/la figlio/a alla Scuola dell'Infanzia "Francesco Faà di Bruno", Viale Liguria 11, per l'anno scolastico **2027/2028**, obbligandosi a sottoscrivere il presente contratto di prestazione scolastica;
- **che alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter, 337 quater), i genitori contraenti dichiarano che la richiesta di iscrizione e la scelta della scuola è stata condivisa da entrambi**;
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere il progetto educativo cattolico dell'Istituto Francesco Faà di Bruno;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 L'Ente sopra indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del/della loro figlio/a, le prestazioni scolastiche previste dal PTOF.

Art. 3 I genitori contraenti dichiarano di aver preso visione, di conoscere e di sottoscrivere per accettazione il PTOF e il Regolamento della Scuola dell'Infanzia, disponibile presso la segreteria e sul sito http:// https://www.scuolafaadibruno.it/

Per effetto di ciò, sia il PTOF che il Regolamento della Scuola dell'Infanzia si considerano a tutti gli effetti inseriti nel presente contratto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 4 I genitori contraenti si obbligano ad osservare il regolamento della Scuola dell'Infanzia.

Art.5 Fatti salvi eventuali accordi personalizzati in fase di iscrizione, i genitori contraenti si obbligano, in solido, a corrispondere all'Ente gestore le somme di seguito descritte:

Contributo di iscrizione e assicurazione	**€ 150,00**
Contributo mensile al funzionamento	**€ 170,00**

Gli importi vengono corrisposti in Segreteria mediante pagamento tramite contanti o bancomat/carta oppure in banca con bonifico bancario, le scadenze dei singoli importi sono così identificate:

Contributo di iscrizione e assicurazione …….....	**All'atto dell'iscrizione**
Contributo mensile al funzionamento……..... (da settembre a giugno compresi)	**Entro il 10 del mese in corso ad eccezione del mese di maggio e giugno saldati entro il 31 maggio.**

Eventuali assenze dell'alunno, anche per periodi prolungati, non costituiscono diritto a richiedere riduzioni del contributo mensile che va, in ogni caso, pagato per intero.

Art. 6 In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro le scadenze stabilite l'Ente gestore si riserva di procedere al recupero del credito attraverso le forme consentite dalla legge. In tale caso le eventuali spese legali sono da ritenersi interamente a carico dei genitori contraenti.

Art. 7 Il contributo versato all'atto dell'iscrizione non verrà, in nessun caso, restituito.

Art. 7bis Le iscrizioni al successivo anno scolastico devono avvenire entro le date stabilite. Condizione essenziale per procedere con l'iscrizione è la regolarità dei pagamenti alla data dell'iscrizione; in caso contrario l'iscrizione non verrà accettata.

Art. 8 Nel caso di ritiro dell'allievo nel corso dell'anno scolastico, l'Ente gestore avrà diritto al pagamento dei contributi dovuti e non pagati sino alla conclusione del periodo contabile in cui avviene il ritiro, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 9 I contributi di cui all'art. 5 sono contributi per: manutenzione ordinaria della struttura scolastica, riscaldamento, assicurazione, sussidi vari, attività curricolari. Sono a carico dei genitori contraenti il materiale didattico, le attività extracurricolari, le uscite didattiche, i servizi di pre e post scuola e il servizio mensa.

Art. 10 Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di violazione da parte dei genitori contraenti dei patti contenuti nel contratto di prestazione scolastica.

Art. 11 Il presente contratto ha durata per l'anno scolastico di cui alle premesse e deve essere rinnovato di anno in anno.

Art. 12 Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s'intendono tutte essenziali ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

Albenga, lì _____/_____/_____

I Genitori

ISTITUTO F. FAA' di BRUNO
La Legale Rappresentante
Mirella Anna Baccega

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso accurata visione delle premesse, del contratto o e di ogni singola clausola in esso contenuta approvando specificatamente le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 7bis 8, 9, 10.

Albenga, lì _____/_____/_____

I Genitori

ISTITUTO F. FAA' di BRUNO
La Legale Rappresentante
Mirella Anna Baccega
